

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Espropriazioni e Manutenzioni



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO CIMITERIALE DI CENTOLA CAPOLUOGO

art.54 D.P.R. n.285 del 10/09/1990

(Adottato con delibera di C.C. n.09 del 06/07/2009 ed adeguato alle prescrizioni del PARERE FAVOREVOLE prot.n.21/LL.L./DP del 1° Febbraio 2010 dell'A.S.L. SALERNO Distretto Sanitario di Sapri - Unità Operativa Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro)

Committente

COMUNE DI CENTOLA (SA)

Progetto

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile Area Tecnica
Arch. Giuseppe CASO

Elaborato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAV. A

Approvato dal Consiglio Comunale

nella seduta del _____ delibera n. _____

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Costituita ex art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. n. 16 del 28 novembre 2008
P. IVA 04701800650
Sede legale: Via Nizza, 146 – 84124 Salerno
Ex ASL SA/3

Prot. N. 21/444 / DP

Li 01 FEB. 2010

OGGETTO: Parere igienico-sanitario Piano cimiteriale del Comune di Centola (SA).

COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO
PROTOCOLLO GENERALE
PROT. N. 1042 DEL 05 FEB. 2010

COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
PROT. N. 186 DATA 18 FEB. 2010

Sig. Sindaco Comune di
CENTOLA (SA)

In riscontro alla richiesta prot. n. 8132 del 08.09.2009 del Responsabile dell'Area Tecnica di codesto Comune, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione integrativa, assunta con prot. n. 9030 del 24.12.2009, del piano cimiteriale indicato in oggetto, si formula, per le competenze di cui alla L.R. n. 13/85, **parere favorevole** con la seguente prescrizione:

- Art. 16 – Esumazioni ed Estumulazioni: *“Per le estumulazioni devono essere rispettate le procedure dettate dal Capo XVII del D.P.R. n. 285/90”.*

Distinti saluti.

Vallo della Lucania, lì 14 gennaio 2010

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3
DISTRETTO SANITARIO SAPI-CAMEROTA
Resp.le U.O. Prev. Ambientale e di Lavoro
Dot. Alfredo AGRESTA



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
 Costituita ex art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. n. 16 del 28 novembre 2008
 P. IVA 04701800650
 Sede legale: Via Nizza, 146 - 84124 Salerno
Ex ASL SA/3

COMUNE DI CENTOLA
 UFFICIO TECNICO
 TITOLA 519 del
 18 DIC. 2009

Prot. N. 631/LLC / DP

LI 18 DIC 2009

OGGETTO: Piano cimiteriale del Comune di Centola (SA).
Richiesta documentazione integrativa.

Sig. Sindaco Comune di
CENTOLA (SA)

In riscontro alla richiesta prot. n. 8132 del 08.09.2009 del Responsabile dell'Area Tecnica di codesto Comune, esaminati gli elaborati grafici del piano cimiteriale indicato in oggetto, si ritiene necessario, per la formulazione del parere di merito, acquisire la seguente documentazione integrativa:

- Stralcio norme tecniche di attuazione P.R.G. riguardanti la fascia di rispetto cimiteriale;
- Planimetria in scala 1:500 (oppure 1:1000) dell'impianto cimiteriale, con rappresentazione grafica della fascia di rispetto (riportare le distanze in ml.), così come previsto dall'art.54 del D.P.R. n 285/90.

Distinti saluti.

Vallo della Lucania, lì 17 dicembre 2009



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
 DISTRETTO SANITARIO DI SAPRI
 Rep. Lo U.O. Prev. Ambienti di Vita e di Lavoro
 Dott. Alfredo AGRESTA

DISTRETTO SANITARIO DI SAPRI
UNITÀ OPERATIVA PREVENZIONE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
 Via Verdi - Sapri - TEL. 0973 - 609358 / FAX 0973 - 609422



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO CIMITERIALE

Decreto del Presidente della Repubblica n°285 del 10 settembre 1990

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa :

Ai sensi dell'art. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1° comma del Codice Civile).

I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se l'operazione stessa è normalmente a pagamento.

I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di principio, oltre che a quelle del codice civile:

- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede più concessioni perpetue ma solo concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, che possono essere a servizio di più Comuni.

L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti interfossa. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.

Ogni cimitero deve avere un ossario, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ogni cimitero deve avere:

- a) una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90;
- b) servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- c) dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- d) sala autopsia se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio, rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. 285/90;
- e) una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 61/1 del D.P.R. 285/90.

Non è infrequente, inoltre la presenza di parcheggio al servizio specifico del cimitero, senza questo essere un obbligo o secondo standards minimi previsti dalla legge. Altrettanto non infrequente è la presenza in taluni cimiteri, in genere quello principale, di cappella per la pubblica funzione religiosa.

L'area per sepoltura di acattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà ed è regolata dall'articolo 100 del D.P.R. 285/90.

Tutti i Cimiteri sia comunali che consorziali devono assicurare un servizio di custodia e tenere un registro vidimato, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri ricevuti nel cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione.

Gli uffici comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto. Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto, nella quale è vietato costruire nuovi edifici. A certe condizioni previste dall'art. 28 della L. 166/2002 è possibile derogare a tale norma generale.

Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito dall'art.78 del D.P.R. 285/90. La cremazione costituisce servizio pubblico, con la particolarità che il costo delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti di apposita ara crematoria in cui le persone avevano in vita la residenza, è rimborsato all'ente gestore dell'impianto, nel solo caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in una urna e nel cimitero deve essere "predisposto" un edificio per la raccolta di queste urne.

La dispersione fuori dai cimiteri e l'affido delle urne contenenti le ceneri al familiare preindividuato, è prevista come principio dalla L. 130/2001, ma non è attualmente ancora operativa. Il Comune ha l'obbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16, 1° comma, lett. b) del D.P.R. n. 285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio (art. 19, 1° comma del D.P.R. 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica).

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90, i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il gestore del cimitero ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della specifica normativa di riferimento, approvata con D.M. Ambiente di concerto con la Salute n. 219/2000.

Ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni il gestore del cimitero è tra l'altro tenuto a dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale e le strutture cimiteriali di adeguate strumentazioni di lavoro.

I servizi cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento ed inumazione delle salme costituiscono un servizio pubblico essenziale e pertanto deve essere garantita la continuità della relativa erogazione in caso di sciopero.

Il servizio cimiteriale è senz'altro il servizio pubblico locale per eccellenza essendo un servizio che interessa indistintamente tutti i cittadini.

IL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è uno strumento tecnico-sanitario reso obbligatorio dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n°285 del 10 settembre 1990, con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del cimitero.

A tale scopo in tale Piano si tiene conto :

- 1) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero in questione, sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dall'Ufficio di Stato Civile, allo scopo di formulare previsioni future;
- 2) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura, a sistema di inumazione e di tumulazione;
- 3) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
- 4) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili, nei cimiteri esistenti, grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti.
- 5) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, ed in adeguamento alla vigente normativa.
- 6) delle zone soggette a tutela monumentale, qualora ci siano, nonché dei monumenti funerari di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro;
- 7) si forniranno inoltre indicazioni tecniche relative alla manutenzione dell'esistente, alla progettazione di nuove strutture, seguendo la normativa vigente.
- 8) trattandosi di spazio pubblico, il cimitero deve rispettare le disposizioni relative all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, individuando percorsi e servizi adeguati ai portatori di handicap.
- 9) Il Piano inoltre dà indicazioni su:
 - a) possibili ampliamenti, prevedendone la localizzazione, in considerazione dell'orografia del terreno, della fascia di rispetto, delle richieste di sepolture, etc.

- b) eventuali suggerimenti per migliorare l'aspetto estetico delle aree comuni, dell'ingresso, dei percorsi, etc;
- c) regole basilari cui dovranno attenersi i progettisti futuri, nelle nuove concessioni per la costruzione di sepolture private, relativamente agli allineamenti, le altezze, i materiali, etc;
- d) eventuali opere di manutenzione da effettuarsi, sia per quanto riguarda le tombe private, che per le aree pubbliche;

Gli elaborati di cui è costituito il Piano – *integrati anche seguito della nota dell'ASL prot.631/LL.L/DP del 18/12/2009*, sono i seguenti:

- a. **Tav. A** – la presente **Relazione Illustrativa**.
- b. **Tav. b - Normativa di Attuazione**, illustrante le tipologie edilizie, le caratteristiche ed i parametri edilizi dei loculi e delle edicole funerarie private, nonché le caratteristiche dei campi comuni destinati ad inumazione; fornisce anche alcune regole per consentire uno sviluppo programmato nel tempo.
- c. **Tav.1** - planimetria dello **Stato di Fatto** in scala 1/200 del cimitero del Capoluogo, riportante la numerazione dei loculi, delle cappelle, delle fosse e dei sarcofagi; con indicazione degli impianti della rete idrica, fognaria ed elettrica.
- d. **Tav.2** – planimetria di **Progetto** in scala 1/200, comprendente il cimitero con le relative zone, l'area destinata a servizi, l'indicazione dei lotti inerenti i diversi tipi di sepoltura, delle tipologie edilizie, distinguendo i manufatti già realizzati, e quelli in fase di progetto indicati nell'ampliamento di previsione. Illustra i servizi accessori del cimitero (camera mortuaria, ossario, servizi igienici, cappella, fontane ecc.), il verde, il campo comune, i percorsi interni oltre il modello tipo per la realizzazione di una cappella.
- e. **Tav.3** – **Stralci planimetrici** : catastale, di P.R.G. e ortofoto.
- f. **Tav.4** – **Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.** riguardanti fasce di rispetto cimiteriale – art.15.
- g. **Tav.5** – **Stralcio planimetria del P.R.G.** – tav.11C – in scala 1/5000 dell'impianto cimiteriale con rappresentazione grafica della fascia di rispetto (200 mt.) così come previsto dall'art.54 del DPR n.285/90.

Per quanto non espressamente previsto dal Piano Cimiteriale, valgano le disposizioni di cui al D.P.R 10.09.1990 n. 285, alle Circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10.

Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque anni ed ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero esistente.

Il Piano cimiteriale tiene conto della necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il cimitero del capoluogo è localizzato in area pianeggiante con ingresso collocato all'inizio del centro abitato lungo sull'asse stradale della ex SS.447 oggi strada Provinciale.

Lo spazio centrale è caratterizzato da un primo nucleo, il più antico, ove si trovano ancora edicole coeve con caratteristiche di pregio a prevalente sviluppo verticale; vi si trovano inoltre edicole di formazione più recente, loculi, tombe a sviluppo ipogeo e il campo comune.

L'ampliamento, di recente realizzazione, consiste in una zona decentrata sul lato sinistro del nucleo originario sulla quale si affacciano cappelle ed edicole recenti e batterie di loculi.

Il Piano Cimiteriale prevede, oltre l'adeguamento della funzionalità preesistenti quali la realizzazione di una Cappella nell'area vecchia e di n.135 nuovi loculi a fornetto, n.100 loculi a cantera e n.255 nuovi ossari negli spazi liberi presenti attualmente nell'area ed indicati nella planimetria del piano, anche la realizzazione di una fascia di servizio da realizzarsi l'ungo il lato destro del cimitero per una larghezza di circa 10,00 ml. ed una profondità di ml.88,50. Detta area, sarà idoneamente recintata nei rispetti della vigente normativa mediante la realizzazione di un muro, di altezza non inferiore a ml. 2,50, rivestito in pietra locale in entrambi le facce viste provvisto di apertura con cancello automatizzato.

Nel cimitero antico (pagano o cristiano) dei primi secoli della nostra era, la tomba è un oggetto destinato ad indicare il luogo esatto della sepoltura e trasmettere alle generazioni successive il ricordo dell'estinto; su di essa un'incisione ben visibile (e sovente il ritratto) indica il nome del defunto, la sua situazione di famiglia, l'età, la sua professione, la data della morte e il legame con il parente incaricato della sepoltura.

Riguardo al tipo di sepoltura si riportano di seguito i tipi fondamentali:

- *La tomba epitaffio* molto antica e frequente sui muri interni ed esterni delle chiese, consiste in una targa delle dimensioni di cm. 20 o 30 x 40 o 50, occupata dalla sola iscrizione in cui erano riposte le ossa dopo la traslazione della prima sepoltura (ossario); targhe queste incise su pietra o rame, ancora oggi di uso comune nelle gallerie degli ossari.
- *La tomba verticale o murale* discendente diretta delle tombe paleocristiane sono collocate all'interno delle chiese e riservate ai defunti venerabili (santi, papi, cardinali...); si tratta inizialmente di un sarcofago senza ritratto con incisa una semplice iscrizione che nel tempo

tipologicamente si completerà col riempimento delle tre pareti laterali dello zoccolo a completamento della sovrastante statua (l'antico coperchio del sarcofago) e del bassorilievo o pittura del fondo del loculo. Questo tipo di tomba si svilupperà nei secoli fino all'inizio del 600, acquistando sul muro in parte in larghezza e molto in altezza fino a coprire vaste superfici, coincidenti a volte con la parete di una cappella laterale.

- *La tomba orizzontale* anch'esse collocate all'interno o all'esterno delle chiese, bassa, incastrata raso terra, ipogea, formata da una lastra-lapide in pietra rettangolare, delle dimensioni corrispondenti in genere al corpo umano, che diviene parte integrante della pavimentazione. Questa viene identificata da incisione o bassorilievo, attesta un atteggiamento di umiltà nell'essere calpestabile e di coabitazione con i defunti che hanno smesso di destare paura nel vivente che fruisce quello spazio.
- *Il locus* questo nome si ritrova spesso nelle iscrizioni, ma il diminutivo loculo ha prevalso nel linguaggio archeologico ed era impiegato per designare una sepoltura; erano ricavati nelle catacombe formate da gallerie (criptae) sottoforma di semplici cavità. I *loci*, di dimensioni sufficienti per ricevere uno, due, anche tre corpi erano disposti simmetricamente nel senso delle gallerie.
- *La cappella* sarà il tipo di sepoltura più utilizzato a partire dalla metà dell'ottocento; pensata come costruzione complessa a sviluppo verticale, dotata inizialmente di locali ipogei capaci di accogliere anche numerosi feretri. In mancanza di spazio, si costruisce generando densi allineamenti di edifici, facendo assumere al cimitero l'aspetto di una città costruita. Successivamente la cappella verrà chiamata anche *edicola* e le sepolture (*loculi*) saranno disposti in file verticali anche fuori terra.
- *I colombari* erano già impiegati in epoca romana e venivano utilizzati da chi non aveva la possibilità economica di innalzare un monumento, si associava quindi in corporazioni, con il versamento di una quota annua a garanzia di un posto (*locus*) per il proprio corpo o le ceneri, in un ambiente decoroso (anche dipinto o stuccato). Si tratta di vere proprietà di un sepolcro comune formate da cappelle funerarie, con una serie di nicchie ad ordini sovrapposti (*colombari*) e un edicola per i sacrifici e le offerte periodiche. Lo sviluppo recente dei colombari ha influito in modo determinante sull'architettura cimiteriale: si sono sviluppati al pari di lottizzazioni residenziali, contrassegnate solo da una discutibile competizione formale volta a riproporre le solite divisioni di classi e censo, presenti nella società dei vivi.

La presente relazione illustrativa del Piano Cimiteriale è conforme alla vigente normativa; essa fa pertanto riferimento a:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N.285

Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria (G.U. 12-10-1990, n. 239-suppl.)

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 24 GIUGNO 1993, N. 24

Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa (G.U. 8-7-1993, n.158).

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, N.236.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

D.lgs. 112 – 1998

Decentramento funzioni agli Enti Locali. Disposizione in ordine: Attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli artt. 228, 338 e 345 del R.D. 27.7.1034, n. 1265 ai sensi dell'art. 109 della L.R. n. 5 del 15.3.2001

All'abrogazione, ai sensi dell'art. 110 della L.R. n. 5 del 15.3.2001 della lettera e) dell'art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30

D.lgs. n. 166 1 agosto 2002

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002) art. 28 comma 1, lettera b – ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.

Per quanto non espressamente previsto dal Piano Cimiteriale allegato in uno alla presente, valgano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990, alle circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10

*Per l'Ufficio Tecnico Comunale
il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Giuseppe CASO*